

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1979/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
Regolamento (CE) n. 1980/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 1981/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
Regolamento (CE) n. 1982/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002	7
★ Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio	8
Regolamento (CE) n. 1984/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002	12
Regolamento (CE) n. 1985/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002	13
Regolamento (CE) n. 1986/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	14
Regolamento (CE) n. 1987/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	15

Regolamento (CE) n. 1988/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli	19
Regolamento (CE) n. 1989/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	20
Regolamento (CE) n. 1990/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	21

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/880/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari**
- 24

Commissione

2002/881/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 novembre 2002, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2002) 4127]**
- 26

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1948/2002 della Commissione, del 31 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/75 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso (GU L 299 dell'1.11.2002)**
- 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	64,8
	096	25,3
	204	59,2
	999	49,8
0707 00 05	052	103,8
	628	151,4
	999	127,6
0709 90 70	052	79,5
	999	79,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,7
	624	79,7
	999	72,7
0805 50 10	052	63,4
	528	51,6
	600	69,0
	999	61,3
0806 10 10	052	130,5
	400	282,9
	508	356,7
	999	256,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	97,3
	404	82,3
	512	69,8
	800	168,2
	999	104,4
0808 20 50	052	121,1
	720	34,4
	999	77,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2002 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,24	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,55	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1981/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1941/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1941/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1941/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,61 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	39,19 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,61 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	39,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4415
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,15
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	42,60
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	42,60
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4415

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1982/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quattordicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,099 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1983/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d'applicazione del programma
di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14 e 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1501/2002 ⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 36 gli importi ai quali hanno diritto i produttori le cui quote sono acquistate a titolo dei raccolti 1999, 2000, 2001 e successivi nel quadro del programma di riscatto delle quote.
- (2) Dall'entrata in vigore della misura per il raccolto 1999 i quantitativi riscattati per gruppo di varietà sono stati poco significativi. Le modalità attuali di tale disposizione non hanno consentito di realizzare i previsti obiettivi di razionalizzazione della produzione in quanto rimangono per taluni gruppi varietali produzioni che incontrano enormi difficoltà di smercio e per le quali i produttori ottengono prezzi estremamente bassi.
- (3) Di conseguenza, per rendere tale strumento più incentivante è necessario, a decorrere dai riscatti del raccolto 2002, aumentare considerevolmente il livello dei prezzi di riscatto a favore dei gruppi di varietà III e V e in misura minore quello relativo agli altri gruppi nonché estendere il periodo di pagamento del prezzo di riscatto.
- (4) Occorre inoltre prevedere l'obbligo per gli Stati membri produttori di garantire un'ampia pubblicità delle condizioni di riscatto nonché un termine massimo per il versamento dei prezzi di riscatto ai produttori.
- (5) La maggior parte dei produttori di tabacco sono titolari di piccolissime quote di produzione di tabacco, la cui redditività economica è estremamente incerta, in particolare per i tabacchi venduti a prezzi molto bassi. Occorre rendere il programma più incentivante per i piccoli produttori modulando il prezzo di riscatto in funzione dell'entità delle quote di produzione, al fine di agevolare la loro riconversione.

- (6) Al fine di garantire ai produttori interessati alla vendita delle loro quote a titolo del raccolto 2002 un periodo di tempo sufficiente per decidere, occorre prorogare per tale raccolto il termine ultimo stabilito per la comunicazione della decisione di abbandonare l'attività nel settore.
- (7) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/98.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 36 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 36

1. I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 1999 e 2000 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno gli importi indicati al punto A dell'allegato VII.

I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari ad una percentuale del premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 e applicabile al tabacco greggio prodotto durante l'anno del raccolto in causa. Tali percentuali sono riportate nella tabella figurante al punto B dell'allegato VII.

Fatte salve future modifiche, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 2002 e 2003 hanno diritto durante i cinque raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio, indicata nelle tabelle figuranti al punto C dell'allegato VII. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i produttori le cui quote sono riscattate a titolo dei raccolti 2001 e 2002 e che sono titolari di tali quote soltanto, rispettivamente, dal raccolto 2001 o 2002 hanno diritto di ricevere durante i tre raccolti successivi importi identici a quelli relativi al raccolto 1999.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 227 del 23.8.2002, pag. 16.

3. Gli Stati membri rendono pubbliche le condizioni di riscatto delle quote.»
- 2) All'articolo 55, è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, il termine ultimo del 1° novembre 2002 è prorogato al 1° dicembre 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafo 3, il periodo di due mesi è ridotto a un mese.»
- 3) Il testo figurante all'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

A. Riscatto di quote a titolo dei raccolti 1999 e 2000

— Quote del gruppo I	0,67741 EUR/kg
— Quote del gruppo II	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo III	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo IV	0,59591 EUR/kg
— Quote del gruppo V	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo VI	0,93854 EUR/kg
— Quote del gruppo VII	0,79635 EUR/kg
— Quote del gruppo VIII	0,56904 EUR/kg

B. Riscatto di quote a titolo del raccolto 2001

Gruppo di varietà	Anni		
	1°	2°	3°
Quote del gruppo I	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo III	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo V	75 %	75 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	25 %

C. Riscatto di quote a titolo dei raccolti 2002 e 2003

Produttori con quota di produzione inferiore a 10 tonnellate					
Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	40 %	40 %	25 %	25 %	20 %
— Raccolti 2003	75 %	75 %	50 %	25 %	25 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo V	100 %	100 %	75 %	50 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 10 tonnellate e inferiore a 40 tonnellate					
Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	35 %	35 %	20 %	20 %	20 %
— Raccolti 2003	75 %	50 %	40 %	20 %	20 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo V	90 %	90 %	50 %	50 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 40 tonnellate					
Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo II	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	30 %	30 %	20 %	15 %	15 %
— Raccolti 2003	65 %	65 %	20 %	20 %	20 %
Quote del gruppo IV	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo V	75 %	75 %	40 %	40 %	40 %
Quote del gruppo VI	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VII	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VIII	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %*

REGOLAMENTO (CE) N. 1984/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁷⁾, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'1 al 7 novembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1985/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, la della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2002 ⁽⁷⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'1 al 7 novembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 14.⁽⁷⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002 ⁽⁷⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'1 al 7 novembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2002 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	1,470	1,470
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	0,916 — 0,916 0,687 — 0,687 — 0,916	0,916 — 0,916 0,687 — 0,687 — 0,916
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	0,916 — 0,916	0,916 — 0,916

		<i>(EUR/100 kg)</i>	
Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	15,500 15,500 15,500	15,500 15,500 15,500
1006 40 00	Rotture di riso	3,900	3,900
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1109/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1961/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.
- (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

1961/2001, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 5 novembre 2002 per le mandorle sgusciate. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 5 novembre 2002 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 5 novembre 2002 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1109/2002, sono rilasciati nei limiti del 94,7 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 5 novembre 2002 all'8 gennaio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2002
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1312/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 7 novembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2002 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 7 novembre 2002 e prima del 16 novembre 2002, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1990/2002 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 11 891 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 11 891 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	127	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	159
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	127		R02	EUR/t	155
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	127		R03	EUR/t	160
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	148
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	127		A97	EUR/t	155
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	127	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	155
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	127		R01	EUR/t	159
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	148
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	127		A97	EUR/t	155
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	127	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	155
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	127		064 e 066	EUR/t	148
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	148
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	127	1006 30 67 9900	R01	EUR/t	159
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	127		R02	EUR/t	155
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	127		R03	EUR/t	160
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—	1006 30 92 9100	064 e 066	EUR/t	148
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	159		A97	EUR/t	155
	R02	EUR/t	155	1006 30 94 9100	064 e 066	EUR/t	148
	R03	EUR/t	160		R01	EUR/t	159
	064 e 066	EUR/t	148		R02	EUR/t	155
	A97	EUR/t	155		R03	EUR/t	160
	021 e 023	EUR/t	155		064 e 066	EUR/t	148
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	159	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	155
	A97	EUR/t	155		021 e 023	EUR/t	155
	064 e 066	EUR/t	148	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	159
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	159		A97	EUR/t	155
	R02	EUR/t	155		064 e 066	EUR/t	148
	R03	EUR/t	160	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	159
	064 e 066	EUR/t	148		A97	EUR/t	155
	A97	EUR/t	155		021 e 023	EUR/t	155
	021 e 023	EUR/t	155	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	159
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	159		A97	EUR/t	155
	064 e 066	EUR/t	148	1006 30 98 9100	064 e 066	EUR/t	148
	A97	EUR/t	155	1006 30 98 9900	021 e 023	EUR/t	155
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 2 595 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 1 000 t,

Destinazioni 021 e 023: 597 t,

Destinazioni 064 e 066: 7 399 t,

Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2002/880/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Austria ha inoltrato presso la Commissione una domanda, registrata dal Segretariato generale della Commissione il 7 maggio 2002, in cui ha chiesto di essere autorizzata ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.
- (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda dell'Austria con lettera del 21 giugno 2002.
- (3) L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, quale figura nell'articolo 28 octies della menzionata direttiva, dispone che, in regime interno, l'imposta sul valore aggiunto è perlopiù dovuta dai soggetti passivi che eseguono una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile.
- (4) La misura di deroga sollecitata dall'Austria mira a designare, in qualità di debitore dell'imposta, il destinatario della prestazione di servizi, per le seguenti operazioni: prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori, per conto di un appaltatore principale, per conto di un'impresa che esegue essa stessa lavori edili o per conto di un altro subappaltatore.

- (5) La misura sollecitata deve in primo luogo essere considerata come una misura mirante ad evitare talune frodi o evasioni fiscali nel settore edile, come per esempio, l'omissione di versare all'Erario l'IVA fatturata dal subappaltatore che in seguito non è più rintracciabile. Fermo restando che l'imposta dovuta non subisce modifiche, essa semplifica nel contempo i compiti dell'amministrazione fiscale che molto spesso prova difficoltà a riscuotere, in questo settore, l'imposta a carico dei subappaltatori.
- (6) La misura è proporzionata agli obiettivi cui essa tende poiché non si prevede che essa si applichi a tutte le operazioni imponibili nel settore interessato, bensì solo ad operazioni specifiche che pongono effettivamente problemi rilevanti di frode o di evasione fiscale.
- (7) L'autorizzazione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data prevista per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni nazionali nel Abgabenänderungsgesetz 2002. Essa dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2007, per poter valutare l'opportunità della misura di deroga, in base all'esperienza acquisita fino a tale data.
- (8) La misura di deroga non incide sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, quale figura nell'articolo 28 octies, l'Austria è autorizzata a designare, con effetto dal 1° ottobre 2002, il destinatario della prestazione di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione in qualità di debitore dell'IVA.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

Articolo 2

Può essere designato in qualità di debitore dell'IVA il destinatario delle seguenti prestazioni di servizi:

- 1) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un committente;
- 2) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un'impresa che esegue essa stessa lavori edili;
- 3) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un altro subappaltatore.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2007.

Articolo 4

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2002

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2002) 4127]

(I testi in lingua tedesca, francese, greca, inglese, italiana, portoghese, spagnola, danese e olandese sono i soli facenti fede)

(2002/881/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁵⁾, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri

interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE ⁽⁷⁾.

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intraprese secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

- (8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 maggio 2002 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

TOTALE DELLE RETTIFICHE

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Ammasso pubblico	AT	1013	Inosservanza del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾ , articolo 4 bis	EUR	- 71 861,57	0,00	- 71 861,57	1998-1999
	Totale AT				- 71 861,57	0,00	- 71 861,57	
Ammasso pubblico	ES	1232	Inosservanza del regolamento (CE) n. 561/1999 della Commissione ⁽²⁾	EUR	- 37 621,55	0,00	- 37 621,55	1999
Olio d'oliva	ES	1210	Annullamento della decisione 1999/186/CE della Commissione ⁽³⁾	EUR	29 795 787,00	0,00	29 795 787,00	1996
Olio d'oliva	ES	1210	Rettifica forfettaria 5 % anno 1999	EUR	- 45 524 432,65	0,00	- 45 524 432,65	1999
Seminativi	ES	1041-1858	Rettifiche forfettarie 2 % e 5 % — controlli inadeguati	EUR	- 9 535 463,00	0,00	- 9 535 463,00	1999-2000
Premi per animali	ES	2220-2512	Bilancio non corretto anni 1996-1998	EUR	- 4 154 200,63	0,00	- 4 154 200,63	1997-2000
Premi per animali	ES	2120-2122	Rettifica forfettaria 2 % — mancata applicazione di sanzioni	EUR	- 2 671 717,14	0,00	- 2 671 717,14	1999-2000
Premi per animali	ES	2120-2128	Rettifiche forfettarie 2 % e 5 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 1 928 233,71	0,00	- 1 928 233,71	1998-2000
Premi per animali	ES	2120-2125	Rettifiche forfettarie 2 %, 5 % e 10 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 1 463 027,00	0,00	- 1 463 027,00	1999
Latte e prod. lat.-cas.	ES	2071	Annullamento della decisione 1999/187/CE della Commissione ⁽⁴⁾ da parte della Corte di giustizia	EUR	8 146 987,47	0,00	8 146 987,47	1995
	Totale ES				- 27 371 921,21	0,00	- 27 371 921,21	
Ammasso pubblico	DK	1011-1014	Rettifica dichiarazione annua + inosservanza del regolamento (CE) n. 689/92 — data di ritiro	DKR	- 642 063,05	0,00	- 642 063,05	1997-1998
	Totale DK				- 642 063,05	0,00	- 642 063,05	
Ammasso pubblico	FR	3190	Inosservanza del regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione ⁽⁵⁾	EUR	- 13 547,69	0,00	- 13 547,69	2000
Ammasso pubblico	FR	2111-2113	Inosservanza del regolamento (CE) n. 1799/1999 della Commissione	EUR	- 106 833,39	0,00	- 106 833,39	2000
Audit finanziario	FR	320	Rettifica forfettaria 10 % per controlli inadeguati	EUR	- 251 329,28	0,00	- 251 329,28	2000
Audit finanziario	FR	B1-4	Errori finanziari rilevati	EUR	- 7 641 715,23	0,00	- 7 641 715,23	2000
Audit finanziario	FR	varie	Rettifica forfettaria	EUR	- 35 612,70	0,00	- 35 612,70	2000
Audit finanziario	FR	varie	Controlli amministrativi incompleti	EUR	- 2 988 000,00	0,00	- 2 988 000,00	2000
Ammasso pubblico	FR	1011-1014	Condizioni di ammasso inaccettabili	EUR	- 3 070 983,88	0,00	- 3 070 983,88	1998-1999
	Totale FR				- 14 108 022,17	0,00	- 14 108 022,17	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Ortofrutticoli	GR	1515	Rettifiche 3 % (contributi assicurativi) e 2 % (controlli inadeguati)	EUR	- 2 438 896,91	0,00	- 2 438 896,91	1997-2001
Premi per animali	GR	2120-2125	Rettifica forfettaria 10 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 11 352 868,00	- 11 352 868,00	0,00	1999-2001
Premi per animali	GR	2220-2221	Rettifica forfettaria 5 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 22 969 271,00	- 22 969 271,00	0,00	1998-1999
	Totale GR				- 36 761 035,91	- 34 322 139,00	- 2 438 896,91	
Vino e tabacco	IT	1710	Superamento del limite di garanzia	EUR	- 10 325,00	0,00	- 10 325,00	2000
Ortofrutticoli	IT	1501	Inosservanza dei regolamenti (CE) n. 659/97 della Commissione ⁽⁶⁾ e (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽⁷⁾ — ICR troppo elevata	EUR	- 75 903,00	0,00	- 75 903,00	2000-2001
Ammasso pubblico	IT	1011-1014	Inosservanza del regolamento (CEE) n. 689/92, articolo 4, paragrafo 1	EUR	- 1 272 615,34	0,00	- 1 272 615,34	1998-1999
	Totale IT				- 1 358 843,34	0,00	- 1 358 843,34	
Premi per animali	NL	2120-2128	Rettifiche forfettarie 5 % e 25 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 3 841 421,24	0,00	- 3 841 421,24	1998-2000
	Totale NL				- 3 841 421,24	0,00	- 3 841 421,24	
Sviluppo rurale	PT	5012-405	Rettifica forfettaria 2 % — inosservanza del regolamento (CE) n. 749/96 della Commissione ⁽⁸⁾ — controlli incrociati	EUR	- 859 727,00	0,00	- 859 727,00	1999-2000
	Totale PT				- 859 727,00	0,00	- 859 727,00	
Sviluppo rurale	UK	5011	Rettifica forfettaria 2 % — controlli ausiliari non effettuati — CCW	GBP	- 31 244,89	0,00	- 31 244,89	1999
Sviluppo rurale	UK	5011	Rettifica forfettaria 2 % — controlli ausiliari non effettuati — SERAD	GBP	- 86 158,44	0,00	- 86 158,44	1999
Sviluppo rurale	UK	5011-405	Rettifica forfettaria 2 % — controlli ausiliari non effettuati — MAFF	GBP	- 1 054 141,52	0,00	- 1 054 141,52	1999-2000
	Totale UK			GBP	- 1 171 544,85	0,00	- 1 171 544,85	

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 69 del 16.3.1999, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 61 del 10.3.1999, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 10.3.1999, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 102 del 25.4.1996, pag. 33.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1948/2002 della Commissione, del 31 ottobre 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/75 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 299 del 1° novembre 2002)

A pagina 18, considerando 3:

anziché: «Ai fini di una gestione più precisa dei quantitativi aggiudicati è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione dei quantitativi per le offerte che superano la restituzione massima, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare una quantità minima aggiudicata al di sotto della quale l'offerta deve considerarsi non presentata.»

leggi: «Ai fini di una gestione più precisa dei quantitativi aggiudicati è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione dei quantitativi per le offerte piazzate nel livello della restituzione massima, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare una quantità minima aggiudicata al di sotto della quale l'offerta deve considerarsi non presentata.»

a pagina 18, articolo 1, paragrafo 3:

anziché: «Per le offerte che superano il livello della restituzione massima, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte. Tale fissazione è decisa secondo la procedura prevista al paragrafo 1.»

leggi: «Per le offerte piazzate nel livello della restituzione massima, la fissazione può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte. Tale fissazione è decisa secondo la procedura prevista al paragrafo 1.»
